

# **COMUNE DI CORMANO**

*Provincia di Milano*

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 56 del 2 luglio 2002

## **ART. 1**

### **Contenuto del regolamento**

Scopo del presente regolamento è disciplinare nel Comune di Cormano l'esercizio del diritto di interpello, al fine di semplificare i rapporti tra i contribuenti e gli uffici della fiscalità locale, fornendo indicazioni certe ai cittadini in ordine agli adempimenti tributari e prevenendo l'insorgenza di controversie.

L'istituto è ispirato ai principi della certezza del diritto e della pari dignità tra ente impositore e contribuente.

quanto non previsto si applicano le disposizioni contenute nello statuto del contribuente, ossia nella Legge 27/7/2000 n. 212.

## **ART. 2**

### **EFFICACIA TEMPORALE DELLE NORME TRIBUTARIE**

L'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.

Salvo quanto previsto dal comma precedente, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.

Non possono essere previsti adempimenti a carico del contribuente la cui scadenza risulti fissata prima che siano decorsi i **60 giorni** dalla data in cui sia divenuta esecutiva la relativa deliberazione.

I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati se non da esplicite disposizioni legislative aventi piena efficacia.

## **ART. 3**

### **L'INTERPELLO**

Attraverso l'esercizio del diritto di interpello il contribuente, in relazione agli adempimenti tributari richiestigli dalla vigenti normative, può richiedere all'ente locale di chiarire il trattamento di una certe fattispecie di tributi e imposte locali, di conoscere il comportamento che, secondo l'ente, egli deve tenere in ordine all'adempimento stesso.

E' quindi possibile, nell'incertezza sull'interpretazione o applicazione di una disposizione tributaria del Comune, conoscere anticipatamente l'orientamento dell'ufficio tributi e valutare alla luce di ciò il comportamento da tenere.

## **ART. 4**

### **PROCEDIMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INTERPELLO**

Ogni contribuente può presentare al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello relazione all'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

Le istanze devono contenere, a pena di inammissibilità:

- ✓ i dati identificativi e di domicilio del contribuente e se, soggetto diverso da persona fisica, quelli del rappresentante legale;
- ✓ la dettagliata illustrazione del caso prospettato e la chiara formulazione del quesito;
- ✓ la firma del contribuente o del legale rappresentante della società istante;
- ✓ la documentazione eventualmente necessaria all'illustrazione della fattispecie proposta.

La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

Sono considerate inammissibili istanze che prospettino interpretazioni e comportamenti assolutamente difformi dalle previsioni normative espresse con chiarezza.

## **ART.5**

### **RISPOSTA ALL'INTERPELLO**

L'Amministrazione comunale, attraverso il funzionario responsabile della gestione del tributo fornisce risposta all'interpello entro **30 giorni dall'istanza**, inviando apposita nota scritta e motivata al domicilio indicato dal contribuente.

Qualora la risposta non pervenga al contribuente nel termine di cui al primo comma, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

Qualora l'interpello formulato da persone diverse riguardi una medesima questione, o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione può rispondere collettivamente attraverso qualsiasi mezzo ritenga idoneo a garantire la conoscibilità della risposta.

## **ART. 6**

### **EFFETTI DELL'INTERPELLO**

La risposta dell'Amministrazione comunale vincola la stessa soltanto in relazione alla fattispecie prospettata nell'istanza e limitatamente al richiedente.

Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello non possono essere erogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è uniformato alla risposta del Comune.

Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità delle comunicazioni rese dall'Amministrazione senza che nel frattempo siano intervenute modificazioni delle disposizioni tributarie applicabili, saranno rettificati od annullati d'ufficio o su istanza del contribuente.

Nel caso in cui a seguito di orientamenti giurisprudenziali differenti dalla risposta resa dall'Amministrazione, il mutamento di parere dell'Ente deve essere notificato al contribuente e vale dal periodo d'imposta successivo a quello della ricezione.

## **ART. 7**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente regolamento ha effetto dalla data di esecutorietà della deliberazione consiliare con la quale si approva il presente regolamento.